



LEGA PRO

COMUNICATO N. 8/DIV – 1 SETTEMBRE 2026

8/14

CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2026–2027

GARE DEL 28, 29, 30 E 31 AGOSTO 2026

Si riportano i risultati delle gare disputate il 28, 29, 30 e 31 Agosto 2026

2^ GIORNATA ANDATA

GIRONE A

ALBINOLEFFE	OSPITALETTO FRANCIACORTA	1-1
ARZIGNANO VALCHIAMPO	PRO VERCELLI	1-0
CARPI	JUVENTUS NEXT GEN	3-3
DESENZANO	TRENTO	0-0
DOLOMITI BELLUNESI	ALCIONE MILANO	0-0
LUMEZZANE	IANA ERMINIO	1-0
NOVARA	FOLGORE CARATESE	2-2
PERGOLETTESE	UNION BRESCIA	0-1
RENATE	CITTADELLA	0-1
TREVISIO	LECCO	1-0

GIRONE B

ATALANTA U23	GUIDONIA MONTECELIO	2-1
FORLÌ	PESCARA	6-3
GUBBIO	REGGIANA	1-2
OSTIAMARE	GROSSETO	1-2
PIANESE	VADO	0-0
PINETO	LIVORNO	0-0
RAVENNA	LATINA	3-1
SPEZIA	CAMPOBASSO	1-0
TORRES	SAMBENEDETTESE	1-0
VIS PESARO	PERUGIA	2-2

GIRONE C

BARLETTA	BARI	3-0
CASARANO	GIUGLIANO	4-3
CAVESE	AUDACE CERIGNOLA	3-1
COSENZA	POTENZA	1-2
FOGGIA	SALERNITANA	1-1
INTER U23	ALTAMURA	1-1
MONOPOLI	CATANIA	2-0
SAVOIA	CASERTANA	1-2
SCAFATESE	PICERNO	0-2
SORRENTO	CROTONE	1-0

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Sostituto, Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 31 agosto e del 1° settembre 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

“GARE DEL 28, 29, 30 E 31 AGOSTO 2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@seriec.com | www.seriec.com



In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo Sostituto,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della seconda giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società CAVESE, GIUGLIANO, MONOPOLI, PERUGIA, RAVENNA, SAVOIA e SPEZIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
 - lanciato oggetti sul terreno di gioco che possono essere valutati di lievissima offensività;
 - intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 1.200,00

BARI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver:

1. lanciato, durante la gara, otto petardi e quattro fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. danneggiato cinque seggiolini posti nel Settore loro riservato.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., (ivi compresa la pericolosità dei lanci effettuati) misura della sanzione in applicazione degli artt. 6 e 25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 1.000,00

SAVOIA

A) per avere, i suoi sostenitori (circa l'85% dei 979 presenti) posizionati nel Settore Distinti, intonato:

1. al 1°, 8° e 72° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari ripetuto per tre volte;
2. al 3° minuto della gara, un altro coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari ripetuto per tre volte;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Distinti, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato:

1. tra il primo e secondo tempo, un petardo indirizzato verso il Settore avversario che esplodeva nella zona cuscinetto priva di spettatori, senza conseguenze;
2. al 98° minuto della gara, un fumogeno, indirizzato verso il Settore avversario che esplodeva nella zona cuscinetto priva di spettatori, senza conseguenze.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., (ivi compresa la pericolosità dei lanci effettuati per la condotta sub B) ritenuta la

continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che con riferimento alla condotta sub B) non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

TORRES per avere causato il ritardo dell'inizio della gara di cinque minuti, in quanto nella rete di una delle porte era presente un buco che si rendeva necessario riparare.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., con particolare riferimento alla misura del ritardo, misura della sanzione in applicazione dell'art. 4 C.G.S. (r. Arbitrale, supplemento r. c.c.).

AMMENDA € 800,00

CARPI

A) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell'inizio della gara di due minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l'ingresso in campo;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, durante la gara, tre bottigliette d'acqua e tre bicchieri pieni nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 25, comma 3 C.G.S. con particolare riferimento alla misura del ritardo per la condotta sub A), rilevato che, con riferimento alla condotta sub B) non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 700,00

BARLETTA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, durante la gara, dodici fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).

AMMENDA € 600,00

FOGGIA per avere causato il ritardo dell'inizio della gara di tre minuti, in quanto nella rete di una delle porte era presente un buco che si rendeva necessario riparare.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., con particolare riferimento alla misura del ritardo, misura della sanzione in applicazione dell'art. 4 C.G.S. (r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 400,00

JUVENTUS NETX GEN per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell'inizio della gara di due minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l'ingresso in campo.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., con particolare riferimento alla misura del ritardo, misura della sanzione in

applicazione dell'art. 4 C.G.S. (r. Arbitrale, r. c.c.).

OSTIAMARE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 48° minuto del secondo tempo, due fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).

AMMENDA € 300,00

LIVORNO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver danneggiato tre seggiolini posti nel Settore loro riservato.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6 e 26 C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 200,00

SORRENTO in quanto un proprio sostenitore, al 18° minuto del primo tempo, in occasione della revisione FVS da parte dell'Arbitro si posizionava a cavalcioni sulla balaustra del Settore Distinti, protendendosi verso il terreno di gioco e proferendo frasi gravemente offensive nei confronti dei Collaboratori della Procura e della Quaterna Arbitrale (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **15 SETTEMBRE 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA**

CONDO' LUIGI (LATINA)

perché faceva ingresso sul terreno di gioco, avvicinandosi all'Arbitro e proferendo nei suoi confronti una frase offensiva. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO L' **8 SETTEMBRE 2026**

CRISCITIELLO MICHELE (FOLGORE CARATESE)

a seguito della segnatura di un gol da parte della propria squadra e a fronte delle provocazioni di alcuni tifosi locali, lo stesso, posizionato nella Tribuna VIP, reagiva tenendo a sua volta un atteggiamento provocatorio e di sfida; tale comportamento scatenava una dura contestazione da parte dei suddetti sostenitori, rendendo necessario l'intervento del Vice DGE per normalizzare la situazione (r. proc. fed.).

AMMONIZIONE (I INFR)

VRENN RAFFAELE

(CROTONE)

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DELLA ROCCA GIANLUCA

(FOLGORE CARATESE)

a seguito della segnatura di un gol da parte della propria squadra, esultava in modo provocatorio rivolgendosi verso i sostenitori situati in Tribuna e proferendo per due volte una frase offensiva; inoltre, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, ritardava l'uscita dal terreno di gioco, reiterando l'atteggiamento provocatorio nei confronti dei sostenitori locali.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LUCARELLI CRISTIANO

(LIVORNO)

perché protestava nei confronti di una decisione arbitrale colpendo con un pugno la propria panchina (r. IV Ufficiale).

CAZZAMALLI ALESSANDRO

(PERGOLETTESE)

per reiterate proteste contro una decisione arbitrale.

SPINELLI FERNANDO

(SPEZIA)

per essere uscito dalla propria area tecnica dirigendosi verso la panchina avversaria e per avere rivolto una frase irrispettosa nei confronti di un componente della stessa.

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

DI CARLO DOMENICO

(GUBBIO)

VOLPE GENNARO

(LATINA)

BOSCAGLIA ROCCO

(SAMBENEDETTESE)

MAIURI VINCENZO

(SORRENTO)

COLLABORATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

BUSCE LUIGI

(PESCARA)

protestava entrando sul terreno di gioco. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

PELLACANI FILIPPO

(PESCARA)

in quanto, durante un'azione di gioco con il pallone a distanza, reagiva a una trattenuta colpendo volontariamente con una intensa manata al volto il calciatore avversario, facendolo cadere a terra e rendendo necessario l'intervento dei sanitari.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DELLE MONACHE MARCO (PINETO)
in quanto, a gioco fermo, tirava con forza i capelli ad un avversario.

ZINI ALESSIO (SAMBENEDETTESSE)
per grave fallo di gioco in quanto nella contesa del pallone effettuava un intervento a gamba tesa con i tacchetti esposti rendendo necessario l'intervento dei sanitari.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

JAOUHARI ZAID (PERGOLETTESE)
per grave fallo di gioco.

PEZZOLATO MICHELE (PIANESE)
per avere, al 37° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 39 C.G.S.

MORETTI ANDREA (PRO VERCELLI)
per avere, al 5° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 39 C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

DJIDJI LEVY KOFFI (LIVORNO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMENDA € 300,00

SCIPIONI EMANUELE (MONOPOLI)
in quanto, in un momento di esultanza, sferrava un calcio alla protezione in plexiglass retrostante la balaustra provocandone la rottura.

AMMONIZIONE (II INFR)

LOPES EMERICK	(ALCIONE MILANO)
STEFFANONI FEDERICO	(ATALANTA U23)
COPPOLA GIUSEPPE	(PICERNO)
FRANCO DOMENICO	(BARLETTA)
ZAGNONI DAVIDE	(CARPI)
DALMAZZI ALESSANDRO	(COSENZA)
DUCA TOMMASO	(FOLGORE CARATESE)
ROVERSI LUCA MARIO	(PERGOLETTESE)
GHISOLFI MATTEO	(POTENZA)
CAPOMAGGIO GALO	(SPEZIA)
BREVI TOMMASO PIETRO	(TREVISO)
LAZZARINI MIRKO	(VADO)
TONUCCI DENIS	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (I INFR)

POTOP SIMONE	(ALBINOLEFFE)
SCIACCA GIACOMO MICHELE	(ALBINOLEFFE)
TRAPANI NICCOLO	(ALCIONE MILANO)
OVALLE SANTOS ALESSANDRO	(ALTAMURA)
PESCHETOLA LORENZO	(ALTAMURA)
CASTEGNARO LUIGI	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
GASBARRO ANDREA	(AUDACE CERIGNOLA)
NANULA MICHELANGELO	(AUDACE CERIGNOLA)
SCRAVAGLIERI MAURIZIO	(PICERNO)
DARBOE EBRIMA	(BARI)
ELIA MIRKO	(BARI)
VOCA IDRIZ	(BARLETTA)
AGAZZI DAVIDE	(CAMPOBASSO)
CRISTALLO CLAUDIO	(CAMPOBASSO)
GARGIULO MARIO	(CAMPOBASSO)
ASTROLOGO ANDREA	(CARPI)
CECOTTI TOMMASO	(CARPI)
LOMBARDI LORENZO	(CARPI)
VERSIENTI LEANDRO	(CASARANO)
OUKHADDA SHADY	(CASERTANA)
SANDRI MATTIA	(CASERTANA)
RUSSO FLAVIO	(CATANIA)
ALBERTI THOMAS	(CAVESE)
EKUBAN JOSEPH ANSAH	(CITTADELLA)
CONTILIANO NICOLO	(COSENZA)
GIANNINI ENRICO	(COSENZA)
GROPPELLI FILIPPO	(CROTONE)
RODRIGUEZ ABLANEDO PEDRO	(CROTONE)
PANELLI TOMMASO	(DESENZANO)
BA RACINE	(DOLOMITI BELLUNESI)
SIA DIEGO	(DOLOMITI BELLUNESI)
BASSINO ALESSANDRO	(FOLGORE CARATESE)
NDOJ EMANUELE	(FOLGORE CARATESE)
COVERI VALENTINO	(FORLÌ)
GHEZZI SAMUELE	(GIANA ERMINIO)
MAROTTA MATTEO	(GIANA ERMINIO)
BALDE BALDE IBOURAHIMA	(GIUGLIANO)
CALDORE MARCO	(GIUGLIANO)
FORCINITI LUIGI	(GIUGLIANO)
BRENNA DUCCIO	(GROSSETO)
CARDASCIO ALESSANDRO	(GUBBIO)
ROSAIA GIACOMO	(GUBBIO)
CELEGHIN ENRICO	(GUIDONIA MONTECELIO)
MURGIA ALESSANDRO	(GUIDONIA MONTECELIO)
BOVIO LEONARDO NOAH	(INTER U23)
KACZMARSKI IWO KRZYSZTOF	(INTER U23)
MARELLO MATTIA	(INTER U23)
LIPANI IACOPO	(LATINA)
ARENA MATTEO	(LECCO)
BONAITI STEFANO	(LECCO)
MALLAMO ANDREA	(LECCO)

SINN LUKAS	(LECCO)
ARRIGONI TOMMASO	(LIVORNO)
BACCIARDI ANDREA	(LIVORNO)
FALASCO NICOLA	(LIVORNO)
ANATRIELLO GENNARO	(LUMEZZANE)
BARONCIONI DAVIDE	(LUMEZZANE)
NWACHUKWU SAMUEL JOHN	(LUMEZZANE)
BATTOCCHIO CRISTIAN DAMIAN	(MONOPOLI)
MICELI MIRKO	(NOVARA)
ARINI MARIANO	(PERGOLETTESE)
KABASHI ELVIS	(PERUGIA)
MOTTA MATTEO	(PESCARA)
VALZANIA LUCA	(PESCARA)
ERCOLANI LUCA	(PIANESE)
MORELLI GABRIELE	(PIANESE)
PROIETTO FRANCESCO	(PIANESE)
TESTA CARLO MARIA	(PIANESE)
GERMINARIO GIANLUCA	(PINETO)
LOMBARDI LUCA	(PINETO)
TONTI ALESSANDRO	(PINETO)
PORTANOVA MANOLO	(REGGIANA)
VASSALLO FRANCESCO	(RENATE)
GYABUAA MANU EMMANUEL	(SALERNITANA)
TASCONE MATTIA	(SALERNITANA)
MACHIN DICOMBO JOSE	(SAMBENEDETTESE)
PEZZOLA LEONARDO	(SAMBENEDETTESE)
FABRIANI CRISTIAN	(SAVOIA)
FIASCO ANDREA	(SAVOIA)
NEPI ALESSIO	(SAVOIA)
MOLINARO SALVATORE	(SCAFATESE)
SUHS JOAQUIN	(SCAFATESE)
CUCCURULLO MARCO	(SORRENTO)
PUZONE MATTIA	(SORRENTO)
FLORENZI ALDO	(SPEZIA)
FONTANAROSA RICCARDO	(SPEZIA)
MASTINU GIUSEPPE	(TORRES)
SCOTTO LUIGI	(TORRES)
D'INTINO ROBERTO	(TRENTO)
KASSAMA SHERIFF	(TRENTO)
GERBI ERIK	(TREVISO)
LIOTTI DANIELE	(TREVISO)
BALESTRERO DAVIDE	(UNION BRESCIA)
PIANA LUCA	(VADO)
GIORGINI PIETRO	(VIS PESARO)
MARIANI EDOARDO	(VIS PESARO)

IL GIUDICE SPORTIVO SOSTITUTO

Avv. Cosimo Taiuti



Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentate nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/A della FIGC del 20/04/2023.

Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze il 1 Settembre 2026

IL PRESIDENTE
Matteo Marani